

## CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND BY SU ALTRA BANCA FIDEJUSSIONI CON L'ESTERO

### Requisiti

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza presso la Banca.

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com      info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

### CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LE LETTERE DI CREDITO STAND BY SU ALTRA BANCA - FIDEJUSSIONI CON L'ESTERO

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto etc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultano conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo di credito.

La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

### **Principali rischi (generici e specifici):**

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- Poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante - condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

| <b>CREDITI DOCUMENTARI EMESSI/TRASFERITI (ITALIA/ESTERO)</b>  |  |
|---|--|
| Apertura  |  |
| Commissione di apertura (per mese o frazione)   | 0,30% minimo Euro 50,00  |
| Spese   | Euro 25,00   |
| Modifica  |  |
| Spese (La variazione dell'importo o della scadenza comporterà il percepimento di un conguaglio della commissione di apertura) | Euro 40,00   |
| Utilizzo con regolamento a vista (sia crediti emessi che trasferiti)  |  |
| Commissione di utilizzo   | 0,30% minimo Euro 50,00  |
| Commissioni di intervento   | 0,20% minimo Euro 4,00   |
| Spese   | Euro 15,00   |
| Utilizzo con regolamento differito (sia crediti emessi che trasferiti)  |  |
| Commissione di accettazione credito a 1 mese  | 0,375% minimo di Euro 50,00  |
| Commissione di accettazione credito a 2 mesi  | 0,50% minimo di Euro 50,00   |
| Commissione di accettazione credito a 3 mesi  | 0,60% minimo di Euro 50,00   |
| Commissione di accettazione credito a 4 mesi  | 0,75% minimo di Euro 50,00   |
| Commissione di accettazione credito a 5 mesi  | 1,00% minimo di Euro 50,00   |
| Commissione di accettazione credito a 6 mesi  | 1,50% minimo di Euro 50,00   |
| Spese   | Euro 15,00   |
| Regolamento differito   |  |
| Commissioni di intervento   | 0,20% minimo Euro 4,00   |
| Spese   | Euro 15,00   |
| Mancato utilizzo  |  |
| Commissioni di mancato utilizzo   | 0,15% minimo Euro 50,00  |
| Spese   | Euro 15,00   |
| Cambio di riferimento   | (quotazione circuito Bloomberg) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione maggiorato di uno spread di 1,00%. |
| Valuta di addebito in conto corrente di corrispondenza  | Data operazione  |
| <b>CREDITI DOCUMENTARI RICEVUTI (ITALIA/ESTERO)</b>   |  |
| Diritto di notifica   | Euro 60,00   |
| Spese di modifica   | Euro 60,00   |
| Spese di trasferimento  | Euro 60,00   |
| Commissione di trasferimento  | 0,40% minimo Euro 200,00   |
| Crediti non confermati  |  |
| Commissioni di utilizzo   | 0,30% minimo Euro 50,00  |
| Commissioni di intervento   | 0,20% minimo Euro 4,00   |
| Spese   | Euro 15,00   |
| Spese invio documenti tramite corriere internazionale   | In base al paese di destinazione   |
| Crediti confermati  |  |
| Ricezione - Commitment fee  | in % minimo di Euro 50,00 (*)  |
| Ricezione - Commissione di conferma (per trimestre o frazione)  | in % minimo di Euro 50,00 (*)  |

|  |  |
|--|--|
| (*) Calcolata in percentuale sull'importo del credito documentario ed eventuali maggiorazioni, per mese o frazioni e operazione per operazione, in relazione anche alla rischiosità della banca emittente e del paese controparte. |  |
| Utilizzo con regolamento a vista   |  |
| Commissioni di utilizzo  | 0,30% minimo Euro 50,00  |
| Commissioni di intervento  | 0,20% minimo Euro 4,00   |
| Spese  | Euro 15,00   |
| Spese invio documenti tramite corriere internazionale  | In base al paese di destinazione   |
| Utilizzo con regolamento differito   |  |
| Commissione di accettazione  | in % minimo di Euro 50,00 (*)  |
| Spese  | Euro 15,00   |
| (*) Calcolata in percentuale sull'importo di utilizzo dei documenti per mese o frazioni e operazione per operazione, in relazione anche alla rischiosità della banca emittente e del paese controparte.                            |  |
| Regolamento differito  |  |
| Commissioni di intervento  | 0,20% minimo Euro 4,00   |
| Spese  | Euro 15,00   |
| Spese invio documenti tramite corriere internazionale  | In base al paese di destinazione   |
| Cambio di riferimento  | (quotazione circuito Reuters) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione maggiorato di uno spread di 1,00%. |
| Valuta di accredito in conto corrente per incassi in Euro  | Valuta riconosciuta dalla banca corrispondente + 2 giorni lavorativi   |
| Valuta di accredito in conto corrente per incassi in divisa  | Data operazione + 2 giorni lavorativi Forex  |
| Pratica di segnalazione SIGMA  | 0,30% (calcolato sull'importo segnalato)   |
| <b>CREDITI DOCUMENTARI STAND BY</b>  |  |
| Per le condizioni applicabili si rimanda alla voce "GARANZIE" del presente documento   |  |
| <b>GARANZIE</b>  |  |
| Garanzie emesse  |  |
| Spese di emissione   | Euro 150,00  |
| Commissione di garanzia (per mese o frazione) (*)  | 0,30% minimo Euro 50,00  |
| Spese di modifica  | Euro 60,00   |
| Garanzie ricevute  |  |
| Spese di notifica  | Euro 60,00   |
| Spese di modifica (**)   | Euro 60,00   |
| Pratica di segnalazione SIGMA  | 0,30% (calcolato sull'importo segnalato)   |
| (*) Per un mese si intende un lasso di tempo di 30 gg (l'operazione accesa il 10/12 e scadente il 10/1 conta un mese; l'operazione accesa il 10/12 e scadente l'11/1 conta due mesi).  |  |
| (**) La variazione dell'importo o della scadenza comporterà il percepimento di un conguaglio delle commissioni. Sono a carico del cliente eventuali spese reclamate da banche corrispondenti.                                      |  |
| <b>Invio comunicazioni</b>   |  |
| Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)   | € 1,00   |
| Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)  | € 0,00   |
| Domiciliazione in filiale (a documento)  | € 0,40   |
| Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a   | € 0,00   |

|  |        |
|--|--------|
| quello a cui si riferisce)   |        |
|  |        |
| <u>Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato</u> : per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca. |        |
|  |        |
| Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):  |        |
| Raccomandata   | € 6,50 |
| Raccomandata A.R.  | € 8,00 |
|  |        |
| Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.  |        |

**Recesso**

Il cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla banca con raccomandata con ricevuta di ritorno, con effetto immediato, senza applicazione di penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, nel rispetto di un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. In ogni caso di recesso, la banca applica le spese, previste dal presente contratto, per servizi erogati periodicamente in misura proporzionale al periodo precedente al recesso. Nel caso in cui tali spese siano state anticipate, esse sono rimborsate in misura proporzionale. Nel caso di Cliente che non sia consumatore o microimpresa, lo stesso Cliente può recedere, in qualsiasi momento, nel rispetto di un preavviso di almeno 45 giorni e la Banca può recedere in qualsiasi momento nel rispetto di un preavviso di almeno 1 giorno.

**Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it) o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@bancavalsabbina.com](mailto:ufficio.reclami@bancavalsabbina.com)
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria

discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

## GLOSSARIO

|   |  |
|---|--|
| <b>Calendario Forex</b>                           | Calendario internazionale dei giorni lavorativi sul mercato dei cambi.   |
| <b>Cambio</b>                                     | Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di quella di un altro Paese.  |
| <b>Data operativa</b>                             | Indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca risultano regolarmente aperti alla clientela.                                 |
| <b>Divisa</b>                                     | Moneta diversa da quella della Banca negoziatrice.   |
| <b>EEA</b>  | European Economic Association costituita dagli stati appartenenti all'Unione Europea con l'aggiunta di Islanda, Norvegia e Liechtenstein       |
| <b>Limite di orario di accettazione (Cut Off)</b> | Limite di orario di una giornata operativa oltre il quale la Banca può considerare l'ordine come ricevuto nella giornata operativa successiva. |
| <b>Negoziazione</b>                               | Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese.   |
| <b>UE</b>   | Unione Europea   |